

AZIENDA CALABRIA LAVORO
ENTE PUBBLICO ECONOMICO STRUMENTALE DELLA REGIONE CALABRIA

Rep. n. 5978 del 04 marzo 2020


CONTRATTO INTEGRATIVO AL CONTRATTO REP. n. 5018 del 28 febbraio 2019

Presso la sede di Azienda Calabria Lavoro in Reggio Calabria, Via Vittorio Veneto n. 60

tra

Azienda Calabria Lavoro (di seguito anche “committente”), Ente pubblico economico strumentale della Regione Calabria, partita iva n. 02137350803, nella persona del suo legale rappresentante dott. Giovanni Forciniti

e

il Sig. **Cesare Frangella,** 

PREMESSO

- che la Legge regionale n. 28 del 14 agosto 2008 (recante “*Norme per la ricollocazione dei lavoratori che usufruiscono degli ammortizzatori sociali ordinari e straordinari ivi compresi i trattamenti in deroga*”), è finalizzata all’approvazione di progetti di sviluppo di politiche attive del lavoro che offrono impiego ai lavoratori già dipendenti di Enti o Organismi pubblici, al cui capitale sociale partecipa direttamente la Regione Calabria, collocati nelle diverse forme di trattamento degli ammortizzatori sociali di cui alla Legge 233/1991 e s.m.i., compresi i trattamenti in deroga, ovvero dipendenti, alla data del 31/12/2007 di imprese fornitrici di servizi in regime di esternalizzazione resi in favore della Regione Calabria;

- che la Legge Regionale 22 dicembre 2017 n. 54 ed in particolare l’art. 17 (modifica alla L.R. 28/2008), dopo il comma 5 ter dell’art.1 della L.R. 28/08, ha aggiunto il comma 5 quater recante: “*sono altresì destinatari i lavoratori dei Consorzi di Bonifica che alla data del 31 dicembre 2007 abbiano svolto almeno due anni di attività presso i servizi informativi dei medesimi enti, a condizione che siano stati selezionati con procedura pubblica e per titoli*”;

- che con Decreto del Dirigente del Settore 6 del Dipartimento Lavoro n. 14297 del 3 dicembre 2018, avente ad oggetto: “*L.R. n. 54/2017 art. 17 – Presa d’atto verbali Commissione di Valutazione e autorizzazione ad Azienda Calabria Lavoro*”, Azienda Calabria Lavoro, Ente in house della Regione Calabria, è stata autorizzata ad utilizzare i lavoratori di cui alla L.R. 22 dicembre 2017 n. 54, art.17, individuati nel medesimo decreto all’esito di apposita manifestazione di interesse, al fine di consentire l’implementazione delle attività di assistenza tecnica e amministrativa per la gestione di risorse in attuazione dei progetti da parte di Azienda Calabria Lavoro;

- che con decreto del Direttore Generale n. 23 del 27 febbraio 2019 è stato recepito il predetto decreto dipartimentale e, conseguentemente, i lavoratori come sopra individuati sono stati contrattualizzati fino alla data del 28 febbraio 2020;

- che con Decreto del Dirigente Generale del Dipartimento “Lavoro, Formazione e Politiche sociali” n. 4 del 7 gennaio 2020, in attuazione alla normativa richiamata ed anche al fine di non disperdere le professionalità dagli stessi acquisite, il Dipartimento Lavoro ha stabilito di procedere all’inserimento dei n. 13 soggetti di cui all’art. 17 della L.R. n. 54/2017, aventi i medesimi requisiti dei lavoratori di cui alla L.R. n. 28/2008, nell’elenco del precariato regionale istituito con L.R. n. 1/2014 e s.m.i. approvato con decreto n. 10031 del 14/09/2018, integrato con decreto n. 11445 del 16/10/2018;

- che con decreto del Direttore Generale n. 23 del 4 marzo 2020, all’esito del predetto decreto, sono stati prorogati i contratti in essere con i 13 collaboratori di cui all’elenco allegato al decreto dipartimentale, fino alla data del 31 dicembre 2020, alle medesime condizioni;

Tutto quanto sopra premesso, quale parte integrante e sostanziale del presente contratto, tra le parti come sopra individuate e costituite,

si conviene e si stipula il seguente “Contratto Integrativo”.

ART. 1

L’ art. 3 (Durata) del contratto sopra citato e richiamato qui *per relationem*, è modificato come segue:

- per effetto del presente Contratto Integrativo, il termine conclusivo di durata del contratto originario rep. n. 5018 del 28 febbraio 2019, viene consensualmente prorogato fino al 31 dicembre 2020.

ART. 2

Le parti si danno atto che l’attività richiesta non è caratterizzata dalla contemporanea presenza di prestazione esclusivamente personale del collaboratore, né di elementi di continuità, né di etero organizzazione da parte del committente e che quindi la stessa possiede i requisiti di una collaborazione genuina ai sensi dell’art. 2 comma 1 del D.Lgs. 81/2015.

Restano confermate e valide tutte le precedenti statuizioni contrattuali.

Azienda Calabria Lavoro
Il Direttore Generale
dott. Giovanni Forciniti



Il Collaboratore

